



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

13
2020


QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO L'ESSERE PER L'ALTRO
a cura di
Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

FILOMENA PISCONTI

Emergenza, diritti e soccorso in mare nella dialettica tra
autorità e libertà



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio*(in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

13
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO
L'ESSERE PER L'ALTRO

a cura di

Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
30 giugno 2020
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito [https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-
giuridici-ed-economici/edizioni-digitali](https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali)
ed è composto di 384 pagine.

ISBN 978-88-945030-0-5

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

E' istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie

modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di refe raggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

AUTORI	12
RICCARDO PAGANO <i>Prefazione</i>	16
GABRIELLA CAPOZZA <i>Soggetto e società nella commedia L'abito nuovo di Pirandello ed Eduardo</i>	18
ALESSIO CARACCILO <i>Il lavoro dello straniero tra diritti di cittadinanza ed inclusione sociale</i>	30
VALERIA CASTELLI <i>L'analisi interpretativa delle norme come strumento di tutela e riconoscimento di fattispecie giuridiche minori</i>	42
PAOLO CIOCIA <i>Diritti e responsabilità della persona verso l'altro: le nuove dimensioni del legame solidaristico nella legislazione "promozionale" ambientale</i>	48
MASSIMILIANO COCOLA <i>L'informazione societaria tra riconoscimento formale e morale dell'individuo</i>	58
CLAUDIO D'ALONZO <i>La posizione dei soci nell'organizzazione della società</i>	66
BARBARA DE SERIO <i>Un viaggio nell'infanzia per riconoscere il valore della relazione</i>	76
MARCO DEL VECCHIO <i>Identico a chi? Breve excursus nel dualismo identitario</i>	86
GABRIELE DELL'ATTI <i>Il criterio di ragionevolezza nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari come viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione</i>	98
IVAN FORTUNATO, LUANA MONTEIRO <i>Depictions of affectivity: a look at the perspective of philosophy, psychology and teaching practice</i>	106

MINO IANNE <i>«Gli uomini eccellenti sono amici fra loro»: il bíos pitagorico come essere per l'altro</i>	118
MICHELE INDELLICATO <i>Paul Ricoeur: l'alterità nel cuore della persona</i>	136
ROSA INDELLICATO <i>Identità e diversità: il problema del riconoscimento della persona portatrice dell'universale</i>	148
IGNAZIO LAGROTTA <i>La responsabilità costituzionale intergenerazionale come dovere e limite all'azione delle generazioni presenti sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie</i>	166
CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO <i>Giovani in cerca di riconoscimento: principio di uguaglianza e politiche fiscali per la redistribuzione generazionale</i>	178
PAOLA MARTINO <i>Il duello e la gratitudine. Ripensare la relazione educativa attraverso l'ermeneutica del sé e il parcours del riconoscimento di Paul Ricœur</i>	186
PATRIZIA MONTEFUSCO <i>Clarorum virorum laudes atque virtutes: dalla nascita dell'epica a Virgilio</i>	196
FEDERICA MONTELEONE <i>"Diversi" eppure "uguali". Identità, diversità e riconoscimento alle origini dell'Europa</i>	210
RICCARDO PAGANO, ADRIANA SCHIEDI <i>Formazione e sviluppo dell'identità. Per una competenza pedagogica dell'insegnante</i>	228
GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE <i>Mutilazioni genitali e dinamiche medico-legali</i>	246
SALVATORE ANTONELLO PARENTE <i>Strumenti di fiscalità ambientale e solidarietà intergenerazionale</i>	254
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Principio di solidarietà e tutela della salute nell'era Covid-19</i>	278
FILOMENA PISCONTI <i>Emergenza, diritti e soccorso in mare nella dialettica tra autorità e libertà</i>	290
ANDREA PORCARELLI <i>Religioni in dialogo per una paideia del "saper vivere insieme"</i>	300
ANGELICA RICCARDI <i>Disabilità e non discriminazione. L'evoluzione della regolazione dell'unione</i>	312

MARIA BENEDETTA SAPONARO <i>Identità e sviluppo morale</i>	320
MAURIZIO SOZIO <i>Il lato oscuro dell'infosfera identità e comunicazione digitale</i>	334
MARIA LAURA SPADA <i>L'inclusione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati</i>	344
PIERLUCA TURNONE <i>Identità e alterità nella prospettiva heideggeriana. Un contributo per la pedagogia ermeneutica</i>	358
ANTONIO ZINGARELLI <i>Riconoscimento, linguaggio, democrazia</i>	372
ADRIANA SCHIEDI <i>Postfazione</i>	382

GLI AUTORI

GABRIELLA CAPOZZA – *Assegnista di ricerca di Letteratura italiana, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ALESSIO CARACCILOLO – *Dottore di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Cultore di materia presso la cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MASSIMILIANO COCOLA – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

CLAUDIO D'ALONZO – *Ricercatore di Diritto Commerciale, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"*

BARBARA DE SERIO – *Professore Associato di Storia della pedagogia, Università di Foggia*

MARCO DEL VECCHIO – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IVAN FORTUNATO – *Professore effettivo dell'Istituto Federale di San Paolo, Itapetininga, San Paolo, Brasile*

MINO IANNE – *Dottore di Ricerca in Filosofia antica, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"*

MICHELE INDELLICATO – *Professore Associato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ROSA INDELLICATO – *Assegnista di Ricerca di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IGNAZIO LAGROTTA – *Professore Aggregato di Diritto pubblico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLA MARTINO – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Salerno*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professore Aggregato di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

LUANA MONTEIRO – *Dottoranda in Education, Università statale di san Paolo (UNESP), San Paolo, Brasile*

FEDERICA MONTELEONE – *Professore Aggregato di Storia Medievale e di Esegese delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO – *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE – *Specialista in medicina legale e delle assicurazioni - Coordinatore sanitario e Responsabile medico di RSA*

SALVATORE ANTONELLO PARENTE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Professore Aggregato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FILOMENA PISCONTI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANDREA PORCARELLI – *Professore Associato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Padova*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del Lavoro, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA BENEDETTA SAPONARO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ADRIANA SCHIEDI – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MAURIZIO SOZIO – *Professore Aggregato di Filosofia del diritto, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA LAURA SPADA – *Professore Aggregato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA TURNONE – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ANTONIO ZINGARELLI – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

Filomena Pisconti

EMERGENZA, DIRITTI E SOCCORSO IN MARE NELLA DIALETTICA TRA
AUTORITÀ E LIBERTÀ*

ABSTRACT	
L'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato l'adozione di drastiche misure limitative di alcune libertà fondamentali, caratterizzate da un rilevante livello di ampiezza e incisività. Dopo le premesse di carattere generale in ordine alla disciplina dell'emergenza, si focalizzerà l'attenzione sulla normativa italiana circa la gestione dei flussi migratori e le limitazioni delle libertà fondamentali dei migranti alla luce degli approdi giurisprudenziali del noto caso Rackete.	The epidemiological emergency of the Covid-19 virus has caused the adoption of drastic measures limiting certain fundamental freedoms, characterized by a significant level of breadth and incisiveness. After the general premises regarding the emergency discipline, attention will be focused on Italian legislation regarding the management of migratory flows and the limitations of the fundamental freedoms of migrants, compared to the jurisprudential approaches of the well-known Rackete case.
Emergenza – libertà – migranti	Emergency – freedoms – migrants

SOMMARIO: 1. Ricostruzione della disciplina normativa dell'emergenza. 2. La disciplina antiCovid-19 sul soccorso dei migranti: gli scenari dopo il caso Rackete. – 3. I diritti e le libertà dei migranti nello Stato di emergenza.

1. L'emergenza da Covid-19 ha determinato la produzione di un flusso di provvedimenti normativi limitativi delle libertà fondamentali.

Obiettivo centrale delle misure restrittive, ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza da rischio come quella in atto¹, è quello di tutela della salute intesa non solo come fondamentale diritto dell'individuo ma anche come interesse della

*Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ Cfr. R. Bartoli, *Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del coronavirus": problematiche e prospettive*, in *Sistema Penale*, 2020, p. 2 ss.

L'Autore afferma che sussistono tre grandi tipi di emergenza: quella derivanti da eventi naturali, quella derivante da aggressioni umane e quella da rischio, caratterizzata dal fatto che la minaccia proviene dalla natura e si intreccia con le problematiche del comportamento umano, ponendo problemi di gestione del predetto rischio.

collettività², ritenuto preminente rispetto ad altri interessi costituzionali via via compressi.

Le disposizioni costituzionali e convenzionali relative alla libertà di circolazione (art. 16 cost. e art. 2 Prot. 4 C.E.D.U) e alla libertà personale (art. 13 Cost. e art. 5 C.E.D.U.) individuano i requisiti indefettibili per la limitazione delle stesse nella stretta previsione legislativa, nella disciplina dei presupposti e delle modalità, nella ragionevolezza, nella proporzionalità, nella possibilità di un ricorso giurisdizionale e nella necessità di un meccanismo di convalida dell'autorità giudiziaria delle misure adottate³.

Eppure, tali requisiti sembrano non pedissequamente rispettati nelle disposizioni sulla cd. "quarantena", che rappresenta una delle forme più incisive di limitazione della libertà personale.

Quanto alle limitazioni della libertà personale, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 - emanato in esecuzione del D.L. n. 6/2020 – prevede, all'art. 1, la sottoposizione alla c.d. "permanenza domiciliare" dei soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C (lett. b), nonché il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus (lett. c); infine, prevede, all'art. 3, tra quelle estese all'intero territorio nazionale, la misura della "permanenza domiciliare" per i soggetti che, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, avessero fatto ingresso in Italia (lett. m).

Non vi è traccia circa il rispetto, in tali previsioni dispositive, dell'art. 13 Cost. quanto alla riserva di legge e di giurisdizione, atteso che la privazione della libertà non sembra disposta da un atto motivato dell'autorità giudiziaria, né viene menzionata la verifica *ex post* dell'operato dell'amministrazione in sede di eventuale e successiva convalida⁴.

² Cfr. B. Caravita, *L'Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana*, in *Federalismi*, 2020, p. 4.

³ Cfr. G. L. Gatta, *I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena*, in *Sistema Penale*, 2020 (articolo consultabile in <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/diritti-fondamentali-coronavirus-necessaria-una-legge-sulla-quarantena-gian-luigi-gatta>).

⁴ L'eventuale convalida successiva è anche ammessa nell'ordinamento per le misure precautelari, irrogate da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei casi tassativi previsti dalla legge (artt. 380, 381, 384, commi 1 e 2, c.p.p.), e deve avvenire nel termine massimo costituzionalmente previsto di novantasei ore dall'inizio della restrizione della libertà.

Allo stesso modo nel caso di trattenimento, presso un centro di permanenza per i rimpatri, dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, l'art. 14, d.lgs. 286/1998 prevede che l'atto sia trasmesso senza ritardo, e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento, al giudice di pace territorialmente competente per consentirne la convalida.

Anche in caso di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) per infermi di mente di cui agli artt. 1, ss., legge n. 180/1978 e 33, ss., legge n. 833/1978, disposto dal sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale, il provvedimento deve essere notificato entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune, il quale, entro le successive 48 ore, assunte le

Inspiegabile è il motivo per cui il legislatore non abbia esteso a questi casi un meccanismo del tutto analogo a quello previsto per il T.S.O., demandando al Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, a seguito di un'istruttoria svolta dall'operatore di sanità e/o dei servizi sanitari competenti (ricomprensente l'accertamento tecnico sulla positività del soggetto), l'emissione di un provvedimento individuale *ad hoc* di sottoposizione alla quarantena, contenente una motivazione succinta che desse conto delle ragioni dell'adozione della misura della permanenza domiciliare, eventuale indicazione della data di inizio e di fine della quarantena ovvero con indicazione dei presupposti in presenza dei quali potesse ritenersi conclusa la misura imposta.

Il d.l. 19/2020, successivamente, distingue tra l'ipotesi di quarantena precauzionale (art. 1, co. 2, lett. d) d.l. n. 19/2020) – la cui violazione era punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 4, co. 1 d.l. n. 18/2020) – da quella riferita agli individui positivi al virus (art. 1, co. 2, lett. e) d.l. n. 19/2020), i quali, violando il divieto di allontanamento incorrerebbero nella sanzione dell'arresto (fino a 18 mesi) e dell'ammenda.

I presupposti di applicazione delle due misure sono, da una parte, l'aver avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva e l'essere rientrati dall'estero e, dall'altra, l'essere risultati positivi al virus.

Anche in questa occasione nulla si specifica quanto al contenuto dei provvedimenti, individuali e concreti che applicano la misura della quarantena, né in merito all'autorità competente, né a riguardo dei doveri di informazione all'interessato, della durata e dell'eventuale revisione periodica e revoca, né circa la convalida della misura e i rimedi per contestarne l'applicazione⁵.

Nulla si dispone, infine, quanto alla quarantena dei degenti ricoverati in strutture ospedaliere, nonostante sia un dato non di scarsa rilevanza dato che il ricovero in ospedale è disposto per ragioni di tutela della salute del paziente e non, a quanto pare, a titolo di misura di contenimento dell'epidemia, la cui inosservanza è (ancora) penalmente sanzionata.

Il deficit quanto alla riserva di legge e giurisdizione è, ancora, evidente.

2. Gli stessi deficit sono rinvenibili nella legislazione emergenziale che ha inciso sui diritti fondamentali dei migranti, primo fra tutti di godere di un *place of safety*.

Il decreto interministeriale del 7 aprile 2020, infatti, sancisce che, per l'intera durata dell'emergenza sanitaria nazionale, i porti italiani non assicurano «*i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety*», limitatamente ai casi di soccorso effettuati da parte di navi straniere al di fuori dell'area S.A.R. italiana⁶.

informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento, dandone comunicazione al sindaco.

⁵ Cfr. G. L. Gatta, *I diritti fondamentali alla prova del coronavirus*, cit.

⁶ «Al contempo, è stato fatto richiamo alla responsabilità dello stato di bandiera dell'unità soccorritrice che, in nome del già ricordato principio di cooperazione della convenzione SAR, è chiamato a cooperare

Coerentemente con la disposizione richiamata, il decreto adottato dal Capo di Dipartimento della protezione civile il 12 aprile 2020⁷ afferma successivamente che per i migranti per i quali non può essere fornito un “luogo sicuro” il soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi provvederà ad utilizzare navi per la sorveglianza sanitaria - senza specificare se le persone a bordo di tali navi possano aver diritto di sbarco nello stato che si dedicherà alla gestione della quarantena – a differenza dei migranti accolti sul territorio, sia pur ai fini di garantire da terra le misure di contenimento del contagio.

Se giustamente prevedibile fosse, da un lato, che la normativa emergenziale incidesse sui diritti fondamentali dei migranti⁸, meno ragionevolmente comprensibile appare il contenuto di tali disposizioni richiamate, se si considerano gli ultimi approdi giurisprudenziali del noto caso *Rackete* che condannano la politica dei porti chiusi, ritenuta incompatibile con il diritto internazionale e interno della prassi.

Da un lato, il senso delle disposizioni normative richiamate è da rintracciarsi nel pericolo paventato che l’efficace applicazione delle misure per il contenimento del contagio potesse essere minacciata dallo sbarco dei migranti sulle coste italiane; tuttavia, dall’altro, innanzitutto, davvero irragionevole appare la disparità di trattamento quanto alla possibilità che il soccorso venga effettuato da navi straniere

con l’Italia per individuare una soluzione condivisa di gestione dei naufraghi. Laddove, invece, il soccorso avvenga in area SAR italiana con il concorso di unità navali nazionali, resta fermo l’obbligo dell’Italia, pur nell’attuale fase emergenziale, di farsi carico dell’individuazione di ogni opportuna soluzione per la salvezza dei naufraghi e l’individuazione di idonei luoghi di sbarco e di accoglienza». Così il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti durante una interpellanza urgente presentata alla Camera dei Deputati il 15 aprile 2020.

⁷ «Ciò posto, con riferimento all’arrivo di migranti in Italia, preme evidenziare la necessità di accertare che i medesimi non presentino patologie infettive ed in particolare sintomi riconducibili al Covid-19. A tal fine sarà necessario che gli stessi vengano sottoposti prioritariamente al previsto screening da parte delle componenti autorità sanitarie, e successivamente siano applicate le misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, come evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 3393 del 18 marzo 2020. Solo al termine di tale periodo e sempre che non siano emersi casi di positività al virus, i migranti potranno, ove ritenuto necessario, essere trasferiti in altra struttura di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria». Cfr. *Misure di prevenzione Covid-19 nel sistema di accoglienza migranti*, in www.interno.gov.

⁸ Comunicazione della Commissione «Covid-19: Linee guida sull’attuazione delle disposizioni dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento (2020/C 126/02). [...] 1.3 Garantire le condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo. Quarantena/isolamento: molti Stati membri applicano misure di quarantena o isolamento per prevenire la diffusione de Covid-19. Tali misure non sono disciplinate dalla direttiva accoglienza. Le misure di quarantena o isolamento possono essere applicate nei confronti dei richiedenti protezione internazionale in base al diritto nazionale, purché tali misure siano ragionevoli, proporzionali e non discriminatorie. Ciò significa, in particolare, che uno Stato membro potrebbe applicare misure di quarantena o di isolamento nei confronti dei richiedenti protezione internazionale che arrivano alle sue frontiere purché applichi misure di chiesto tipo, non necessariamente identiche, nei confronti di tutte le persone provenienti da zone colpite dalla pandemia, e misure appropriate nei confronti di persone già presenti sul suo territorio».

fuori dalla zona S.A.R., permettendo invece le relative operazioni allo stato di bandiera⁹.

Il potere esecutivo, con un mero atto interno amministrativo, sembra voler disinnescare l'efficacia di un obbligo internazionale, quasi aderendo alla cd. "politica dei porti chiusi", oramai superata dai recenti approdi giurisprudenziali nel Caso Rackete.

Il G.i.p. del Tribunale di Agrigento respingeva, in data 02.02.2019, la richiesta di convalida di arresto e di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora a carico della Comandante Carola Rackete, imputata dei reati di cui agli artt. 1100 cod. nav. e art. 337 c.p., in relazione alle condotte tenute nella notte del 29 giugno 2019 durante l'ingresso nel porto di Lampedusa con a bordo i naufraghi tratti in salvo durante l'operazione di soccorso del 12 giugno al largo delle coste libiche.

Dopo aver operato una ricognizione delle fonti sovranazionali in materia di navigazione e di salvataggio in mare, il Giudice analizzava la condotta della Comandante, ritenendo di dover affermare la non sussistenza della condotta di cui all'art. 110 cod. nav. per mancanza di tipicità e quella di cui all'art. 337 c.p., per mancanza di anti giuridicità.

Proprio con riferimento a tale ultima fattispecie, il Giudice riteneva la condotta scriminata, in quanto operante la disposizione dell'art. 51 c.p.

L'obbligo di soccorso in mare, sulla scorta di quanto affermato dall'art. 98 della Convenzione U.N.C.L.O.S.¹⁰ e dal capitolo V, regolamento 33 dell'allegato alla Convenzione S.O.L.A.S.¹¹, può dirsi adempiuto non nel momento in cui vengano recuperate le persone ritrovate su imbarcazioni che non garantiscono livelli di salubrità ottimali, ma nella fase della conduzione delle medesime in un posto sicuro.

Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, la condotta della Comandante costituisce il segmento finale dell'adempimento, per aver condotto i migranti in acque territoriali italiane, attraccando nel porto di Lampedusa.

Il passaggio in acque territoriali, si puntualizza, risulta consentito, inoltre, dalla previsione dell'art. 18 della stessa Convenzione U.N.C.L.O.S., che autorizza il passaggio, la fermata e l'ancoraggio di una nave straniera quando ciò sia necessario per prestare soccorso a persone in pericolo.

Nello stesso senso l'art. 10 *ter* del T.U. imm., d. lgs. 286/1998, consente tale accesso, prevedendo l'obbligo per il Capitano e per le autorità nazionali di prestare soccorso e prima assistenza allo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento

⁹ Il provvedimento risulta fondato sull'assunto di «non compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura dei pazienti COVID 19». Così il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, v. *supra*, nt. 9.

¹⁰ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a New York il 10 dicembre 1982.

¹¹ Convenzione per la salvaguardia della vita in mare, firmata il 20 gennaio 1914.

irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare.

Sul finire, l'ordinanza precisa che gli obblighi gravanti sul Capitano non possono venir meno né per effetto delle direttive ministeriali in materia di "porti chiusi" né per l'efficacia del divieto di ingresso emanato in attuazione del c.d. decreto sicurezza bis «trattandosi in entrambi i casi di atti destinati a retrocedere, secondo il criterio gerarchico, a fronte al diverso dettato di cui alle fonti ordinarie e sovranazionali regolanti la materia»¹².

Chiamata ad esprimersi nel ricorso avverso il provvedimento del G.i.p., la Corte di Cassazione¹³ ha chiarito che l'obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale S.A.R. di Amburgo¹⁴ – nonché da altre fonti - non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. *place of safety*, stante, ai sensi del punto 3.1.9 della menzionata Convenzione) nonché l'obbligo delle Parti contraenti di cooperare tra loro affinché sia individuato un luogo sicuro dove condurre i naufraghi, e tale non è quello libico¹⁵.

A proposito della nozione di luogo sicuro, secondo quanto indicato dalle direttive elaborate dal *Maritime Safety Committee* dell'Organizzazione Marittima Internazionale (MSC 167-78 del 2004), esso:

è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale (par. 6.12), in quanto sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente

¹² S. Zirulia, *L'ordinanza del Gip di Agrigento sul caso Sea Watch (Carola Rackete)*, contributo consultabile in <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/6767-1-ordinanza-del-gip-di-agrigento-sul-caso-sea-watch-carola-rackete>.

¹³ Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2020 (ud. 16 gennaio 2020), n. 6626.

¹⁴ La Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (S.A.R., acronimo di *search and rescue*) siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

¹⁵ «Nelle linee guida, pubblicate a giugno del 2019, tra l'altro si legge (Capitolo 2, Garantire lo sbarco in un luogo sicuro): lo sbarco delle persone soccorse in un "luogo di sicurezza" (P.O.S., *place of security*) è una parte integrante di ogni operazione di salvataggio. P.O.S., *place of security*, è un luogo dove la sicurezza della vita delle persone soccorse non è più minacciata, dove è radicalmente escluso il rischio di essere sottoposti a torture o trattamenti disumani o degradanti, dove i bisogni umani fondamentali (come cibo, riparo e esigenze mediche) possono essere soddisfatti, dove possono essere garantite modalità di trasporto sicuro verso la destinazione successiva o finale, dove sia escluso il respingimento verso territori in cui la vita e la libertà sono minacciate. Ciò posto, puntualizzano le raccomandazioni, "gli stati membri del Consiglio d'Europa hanno un chiaro obbligo di rispettare pienamente rispettare questo principio". Alla luce di queste premesse, le linee guida chiariscono che la Libia non può essere considerata un porto sicuro: "i migranti e i rifugiati... sbarcati in Libia sono *routinely* sottoposti a periodi di detenzione illimitata e arbitraria, estorsioni, lavori forzati, violenze sessuali e altri trattamenti inumani e degradanti"». G. Losappio, *Il Caso Sea Watch 3 e l'arresto (non convalidato) della capitana Rackete. Anatomia di un attracco*, in *Odysseo*, 2019 (articolo consultabile su <https://www.odysseo.it/anatomia-di-un-attracco/>).

un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative (par. 6.13).

I giudici concludono nel senso che:

non può quindi essere qualificato “luogo sicuro”, per evidente mancanza di tale presupposto, una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Né può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave.

La condotta del comandante che, all’esito di una ragionevole valutazione di tutte le circostanze di specie, ha autonomamente individuato il porto sicuro dove effettuare lo sbarco, rientra nell’ambito di operatività della scriminante dell’adempimento del dovere, ossia un atteggiamento doveroso in risposta della protratta inerzia degli Stati costieri.

La tutela dei diritti fondamentali delle persone trasportate¹⁶ deve necessariamente avere la prevalenza su ogni altro tipo di valutazione inerente alla tutela dei confini nazionali, coerentemente con quanto affermato dalle Raccomandazioni emanate nel 2019 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, secondo cui spetta al comandante stesso – a fronte dell’inerzia delle autorità, ovvero dell’indicazione di luoghi di sbarco non sicuri (come la Libia) – stabilire dove sbarcare le persone soccorse, in base alla propria valutazione professionale sulla situazione complessivamente considerata.

Con la sentenza richiamata, dunque, la Cassazione afferma, per la prima volta, la tesi per cui il diritto internazionale del mare impone al capitano della nave di sbarcare in un porto sicuro i naufraghi migranti.

Tale approdo, tuttavia, non è andato esente da critiche, in quanto, secondo alcuni autori, se risolta è la questione dell’obbligo dei comandanti delle navi, altrettanto non può dirsi circa l’eventuale sussistenza di un vero e proprio l’obbligo di sbarco in capo agli Stati costieri¹⁷.

¹⁶ «In conclusione, la sentenza della Cassazione rappresenta oggi un faro dello stato di diritto nelle acque agitate della tutela dei diritti fondamentali dei migranti; un punto di riferimento, fuori di metafora, verso il quale tutti i soggetti coinvolti nell’amministrazione della “crisi dei rifugiati” (società civile, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, istituzioni politiche) dovranno d’ora in avanti orientare le rispettive condotte». S. Zirulia, *La Cassazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull’illegittimità dell’arresti di Carola Rackete*, in *Sistema Penale*, 2020 (articolo consultabile su <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-sea-watch-illegittimo-larresto-di-carola-rackete>).

¹⁷ «Che la questione sia stata sostanzialmente elusa lo si evince con sicurezza dal fatto che scorrendo il testo della decisione della Corte ci si rende subito conto, con una certa sorpresa, che l’art. 11, comma 1 ter, D. Lgs. 1998, n. 286, è lo strumento interdittivo in esso previsto, non è nominato nemmeno una volta. Eppure, non c’è dubbio che per dirimere tale questione il nodo da sciogliere è quello relativo al

Secondo tale orientamento critico, infatti, nel diritto internazionale del mare «manca una regola che prescrive di concludere la fase della *delivery* col ricovero sulla terraferma di un (pre) determinato Stato», né può ascriversi allo stato responsabile per la zona Sa.r. l'obbligo di fornire un luogo sicuro, «per tale dovendosi intendere un suolo ove i migranti siano messi in condizione di esercitare il *diritto a presentare una domanda di protezione internazionale* secondo la convenzione di Ginevra del 1951», ritenendo, pertanto, «un diritto-dovere giustificante che non esiste nel diritto internazionale»¹⁸.

3. Nonostante la pronuncia della Suprema Corte abbia costituito un approdo giurisprudenziale di notevole rilievo, nei termini in cui si è chiarito, lo stato di emergenza sanitaria, con le disposizioni su enunciate, ha di fatto limitato il dovuto supporto alle operazioni di soccorso in mare, nonché comportato l'adozione di misure di isolamento dei migranti soccorsi, rispetto alle quali si segnaleranno alcune criticità.

Come già su accennato, il decreto del Capo della Protezione civile del 12 aprile 2020 dispone misure di sorveglianza e di isolamento fiduciario, per un periodo di quattordici giorni, in spazi appositi o all'interno dei centri di accoglienza o in altre strutture all'uopo predisposte, per i soli migranti soccorsi, senza fare alcun riferimento, a meccanismi di convalida successiva di tali provvedimenti, pur restrittivi della libertà personale dei naufraghi.

Sebbene tale misura eccezionale sia finalizzata al contenimento della epidemia e ad evitare il collasso del sistema sanitario nazionale, nonché ad una corretta gestione delle eventuali operazioni di controllo dei contagi, i principi di riserva di legge e di giurisdizione perimetrati dall'art. 13 Cost., come le garanzie delle fonti sovranazionali, prima tra tutte la C.E.D.U. all'art. 5 comma 4., nei termini in apertura evidenziati, dunque, sarebbero anche in tale occasione compresi.

Lo stato di emergenza sanitaria non deve costituire un "pretesto" per limitare il dovuto supporto alle operazioni di soccorso in mare, in condizioni di pericolo attuale per la vita e per la salute delle persone.

Il decreto interministeriale su citato, pur non essendo stato adottato in base alla legge Sicurezza bis, ne produce il medesimo effetto¹⁹, in quanto «lungi dall'abrogare,

generale potere di interdizione del mare territoriale che l'art. 25 U.N.C.L.O.S. riserva agli Stati costieri. È chiaro, infatti, che se l'esercizio di tale potere è legittimo allora non vi è per lo Stato costiero un obbligo di sbarco e, all'opposto, se tale esercizio è illegittimo allora l'obbligo in questione sussiste certamente.» E. Mezzasalma, *Una nuova concezione dell'obbligo di salvataggio in mare alla luce della sentenza della Cassazione sul caso Sea Watch 3?* in *Giurisprudenza Penale*, 2020, 4, p. 13.

Nello stesso senso si veda V. Valentini, *Dovere di soccorrere o diritto di speronare? Qualche spunto (quasi) a caldo sul caso Sea Watch 3*, *Criminalia*, in *Discrimen* dal 5.08.2019, nt. 53, p. 11.

¹⁸ R. Fonti, Valentini V., *Il Caso Sea Watch 3 e il gioco delle tre carte: una decisione che non si condivide (proprio perché la si comprende)*, in *Arch. Pen.*, 2020, 1 p. 12-13.

¹⁹ V. Azzolini, *Coronavirus e diritto del mare*, 14 aprile 2020, articolo consultabile su <https://www.lacostituzione.info/index.php/2020/04/14/coronavirus-e-diritto-del-mare/>.

e finanche dal modificare, i decreti di salviniana memoria, si persevera, in nome dell'emergenza, in una politica disumana, contraria al nucleo essenziale del diritto internazionale e a principi e norme della Costituzione: la chiusura dei porti»²⁰.

Come già accennato, tale disposizione offre un vero e proprio *vulnus* al principio di uguaglianza nella parte in cui copre le operazioni di salvataggio condotte da navi straniere in zone di responsabilità che spettano ad altri Stati.

Di conseguenza, se l'operazione è condotta da navi italiane oppure nella zona di responsabilità italiana, l'Italia ritorna a essere "sicura" e le persone soccorse potranno essere sbarcate in porti italiani.²¹

Le misure restrittive della libertà personale, al fine di superare il test di compatibilità costituzionale/convenzionale, devono essere adottate entro i canoni di ragionevolezza, determinatezza e proporzionalità che sostanziano il margine di apprezzamento dello Stato in ordine alla adozione di misure eccezionali²².

Nel delicato equilibrio dei diritti e delle loro limitazioni nella dialettica tra autorità e libertà, che il penalista cerca di risolvere nell'alveo dei principi consacrati nella carta fondamentale in funzione delimitativa dell'abuso e dell'arbitrio punitivo, a destare perplessità sotto il profilo costituzionale/convenzionale non sono dunque le misure restrittive in sé considerate, quanto piuttosto le modalità con le quali sono state adottate.

Tali deficit sono maggiormente visibili nelle disposizioni dell'emergenza sulle libertà dei migranti, dalle quali emerge, ancora una volta, l'utilizzo di misure di controllo e gestione dell'ingresso dentro le frontiere incentrate su obiettivi più di limitazione e filtro che di accoglienza e integrazione²³.

Le limitazioni degli spostamenti transfrontalieri, giustificate dalla crisi pandemica in atto, devono consentire un controllo dei confini è secondo standard di accoglienza e protezione previsti dalla normativa nazionale e internazionale, adottando misure contenitive del contagio che rispettino i diritti umani e le norme internazionali di protezione dei migranti e rifugiati, soggetti «vulnerabili in modo sproporzionato

²⁰ A. Algotino, *Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti: sommersi e salvati*, 21 aprile 2020, articolo consultabile su <https://www.asgi.it/notizie/lo-stato-di-emergenza-sanitaria-e-la-chiusura-dei-porti-sommersi-e-salvati/>.

²¹ A. Leandro, *I soccorsi in mare durante la pandemia*, 22 aprile 2020, articolo consultabile su <https://www.affarinternazionali.it/2020/04/emergenza-covid-19-e-soccorsi-in-mare/>.

²² «Non è proporzionale e ragionevole, nel caso di specie, negare il diritto ad un porto sicuro, non lo è in quanto espone i naufraghi a violazioni di diritti fondamentali ed universali, dal diritto alla vita al divieto di trattamenti inumani e degradanti: diritti che non possono entrare in gioco se pur in un bilanciamento con il diritto alla salute (inteso, peraltro, "in senso nazionalista")». A. Algotino, *Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti*, cit.

²³ «In particolare, sotto il primo profilo – per così dire - strutturale, i tratti che contraddistinguono il diritto penale dell'esclusione sono offerti dalla circostanza che scopo del meccanismo repressivo non è quello di integrare, inserire, accogliere, ma piuttosto di emarginare, segregare, neutralizzare nei termini più definitivi possibili». R. Bartoli, *Il diritto penale dell'immigrazione. Strumento di tutela dei flussi immigratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?* in Aa. Vv., *Ius peregrinandi, Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Eum Edizioni, Macerata, 2012, p. 277 ss.

rispetto al rischio di esclusione, stigma e discriminazione, in particolare quando privi di documenti»²⁴.

²⁴ *The Rights and Health of Refugees, Migrants and Stateless Must be Protected in COVID-19 Response*, 03/31/20.